

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

ORDINANZA N. 7

- VISTA la lettera n. 35879/91 in data 08 maggio 2000 con la quale il Comune di Livorno ha comunicato il programma relativo, ai festeggiamenti per la celebrazione di S. Giulia, fissati per il giorno 22 maggio 2000;
- Preso atto del nulla osta espresso con nota prot. n. 781 del 08/05/2000 alla Capitaneria di Porto per lo svolgimento della gara remiera denominata "Coppa di Santa Giulia" nelle acque del Fosso Reale, comprese tra gli Scali del Pontino e Piazza dei Legnami in orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 13.00 dello stesso giorno 22 maggio 2000;
- RITENUTA l'opportunità di impartire disposizioni per l'ordinato svolgimento delle ulteriori manifestazioni previste;
- VISTO l'art. 6, comma 1, lett. a) della L. 84/94:

ORDINA

- Art. 1) Fatto salvo quanto separatamente disposto con Ordinanza della Capitaneria di Porto per l'effettuazione della gara remiera "Coppa di Santa Giulia", dalle ore 15.00 alle ore 24.00 del 22/05/2000, al fine di consentire lo svolgimento delle manifestazioni celebrative di cui alle premesse, è disposto divieto di sosta e di transito di mezzi e persone nella zona antistante la Calata Elba, per un tratto di 15 m dal ciglio banchina.
- Art. 2) Dalle ore 19.30 alle ore 23.30 del 22/05/2000 è posto obbligo ai proprietari delle imbarcazioni all'ormeggio agli Scali d'Azeglio (Cantina Palio Marinaro) di agevolare l'approdo della motobarca "Teresa" e delle altre unità al seguito.
- Art. 3) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada ed ai sensi dell'art. 1174 Cod. Nav.


Il Presidente
(Rag. Nereo MARCUCCI)

Livorno, li 16 maggio 2000